La definizione di danno ambientale nelle normative europea e nazionale

9 aprile 2014

La direttiva 2004/35/CE

La direttiva 2004/35/UE ha istituito nell'Unione europea, un quadro giuridico per la responsabilità ambientale, basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale.

Per danno ambientale la direttiva intende:

- a) danno alle specie e agli habitat naturali protetti, vale a dire gualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat. L'entità di tali effetti è da valutare in riferimento alle condizioni originarie, tenendo conto dei criteri dettati dalla medesima direttiva:
- b) danno alle acque, ossia qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interne (sia superficiali che sotterranee), nonché sullo stato ambientale delle acque marine;
- c) danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nel suolo.

Accanto a tale definizione, la direttiva fornisce anche una definizione di danno, inteso Definizione di come mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente.

Campo di

applicazione

danno

Definizione di danno

ambientale

- Sulla base di queste definizioni la direttiva delimita il suo ambito di applicazione (art. 3): a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività;
- b) al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionali non elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore.

Si ha quindi un regime di responsabilità oggettiva per le attività pericolose elencate nell'allegato III (impianti assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale, operazioni di gestione dei rifiuti, trasporti di merci pericolose, ecc.), mentre negli altri casi viene richiesta, per l'applicazione della direttiva, la prova del comportamento doloso o colposo del soggetto che esercita l'attività professionale, intesa come "qualsiasi attività svolta nel corso di un'attività economica, commerciale o imprenditoriale, indipendentemente dal fatto che abbia carattere pubblico o privato o che persegua o meno fini di lucro".

Responsabilità oggettiva

La normativa nazionale

La disciplina nazionale in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, attuativa delle norme europee, è contenuta nella Parte VI del D.Lgs. 152/2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente).

La definizione di danno ambientale è contenuta nell'art. 300 del Codice, che cerca di tener conto delle definizioni di "danno" e "danno ambientale" fornite dalla direttiva.

L'art. 300, comma 1, definisce "danno ambientale" qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima (si tratta quindi di una definizione che riproduce, nella sostanza, quella di "danno" dettata dalla direttiva).

L'art. 300, comma 2, dispone poi che, ai sensi della direttiva 2004/35/CE, costituisce

La definizione di danno ambientale

danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria; alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate; alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali; al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente (si tratta quindi di una definizione in linea con quella europea di "danno ambientale").

Il **campo di applicazione** è delimitato con precisione dall'**art. 298-***bis*, che è stato introdotto nel testo del Codice dall'<u>art. 25 della legge 6 agosto 2013, n. 97</u> (legge europea 2013) al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea con la procedura di infrazione 2007/4679, in particolare con riferimento alla mancata trasposizione nell'ordinamento italiano del regime di responsabilità oggettiva per le attività pericolose.

Il nuovo art. 298-bis

L'articolo 298-bis, infatti, nel delimitare il campo di applicazione della disciplina sul danno ambientale, introduce, in linea con le norme della direttiva, la regola della **responsabilità oggettiva** risarcitoria sganciando dai requisiti del dolo e della colpa la responsabilità per danno ambientale causato da una delle **attività professionali elencate nell'allegato 5 alla parte VI** del D.Lgs. 152/2006 (omologo dell'allegato III della direttiva).

Secondo quanto disposto dall'art. 298-bis, la disciplina della parte VI del Codice si applica:

- a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato 5 e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività;
- b) al danno ambientale causato da un'attività diversa da quelle elencate nell'allegato 5 e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo.